

COMUNE DI MAIRANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

| Indice degli Articoli | Pagina |
|--|--------|
| Art. 1 Oggetto | |
| Art. 2 Calendario delle sagre | |
| Art. 3 Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre | |
| Art. 4 Modalità di svolgimento e durata delle sagre | |
| Art. 5 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti | |
| Art. 6 Vigilanza e controllo | |
| Art. 7 Entrata in vigore | |
| | |
| | |

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, intese quali manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

Art. 2 Calendario delle Sagre

1. E' istituito il calendario delle Sagre, che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno seguente. Detto calendario viene predisposto dall' ufficio Commercio ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine del 30 novembre di ogni anno.

2. Per la predisposizione dell'elenco delle sagre, viene stabilita la data del 10 novembre, entro la quale gli organizzatori della Sagra devono presentare al protocollo l'istanza per lo svolgimento della manifestazione. Laddove la manifestazione coinvolga il territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei Comuni, avendo cura di rispettare il termine previsto dal relativo regolamento. Il Comune adito assumerà il ruolo di capofila per l'espletamento delle pratiche amministrative.

3. L'istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di Impresa o Associazione, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e relativi contatti;
- c) tipologia e numero indicativo degli eventuali operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, mediante planimetria o autodichiarazione, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

4. Prima dell'inizio della Sagra, in caso di utilizzo di aree pubbliche, potrà essere richiesto dal Comune idoneo deposito cauzionale, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora non fosse stato richiesto il suddetto deposito cauzionale, il Comune potrà comunque richiedere successivamente al soggetto organizzatore della Sagra un indennizzo in caso di mancato ripristino dello stato originario dei luoghi occupati.

5. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze andranno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso dovranno

essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra o, comunque, entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

6. Sono inserite nell'elenco anche le Sagre organizzate direttamente dal Comune.

7. L'elenco annuale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

Art. 3

Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'elenco delle Sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite le Associazioni di cui all'art. 19 della legge r. 6/2010.

Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare richiesta contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire agli uffici competenti l'espletamento dell'istruttoria e delle verifiche necessarie e di darne la adeguata visibilità al pubblico.

Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato e nel pubblico interesse, in caso di situazioni imprevedibili ed indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Art. 4

Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. Al fine dell'inserimento delle sagre nel calendario annuale, gli organizzatori dovranno presentare l'istanza di cui all'art. 2 comma 2 al comune di Mairano.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglierà le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o, comunque, classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulante;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. Di norma la durata massima delle sagre non può essere superiore a 10 giorni consecutivi e tra una manifestazione e l'altra deve intercorrere un intervallo di 3 giorni.
4. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - Servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - Area destinata a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- Parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee, la cui presenza deve essere comunque segnalata.
5. L'orario di chiusura della manifestazione deve avvenire, di norma, entro le ore 24:00, salvo eventuali deroghe su richiesta specifica, che il Comune valuterà attraverso i propri uffici competenti.

Art. 5

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Durante lo svolgimento delle sagre, il Comune potrà concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

Il Comune potrà altresì concedere, previa apposita richiesta, che una parte della superficie utilizzata per la sagra, e comunque non superiore al 10%, sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti con preferenza per quelli che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. L'utilizzo di una quota eccedente il 10% sarà assentibile previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organizzatori.

Art. 6

Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, per quanto di competenza, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore unitamente alla deliberazione che lo approva.